



CONSIGLIO REGIONALE  
Assemblea legislativa delle Marche



**ALLEGATO A)**

**Programma di attività  
del Comitato regionale per le comunicazioni  
delle Marche  
per l'anno 2023**

*(approvato con deliberazione n. 26 nella seduta n. 19 del 19 settembre 2022)*

# INDICE

<b>1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>2 - 5</b>
<b>2. IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA</b>	<b>5 - 7</b>
<b>3. LE FUNZIONI PROPRIE E LE RELATIVE ATTIVITA'</b>	<b>8 - 19</b>
<b>4. LE FUNZIONI DELEGATE E LE RELATIVE ATTIVITA'</b>	<b>19 - 31</b>
<b>5. LE ATTIVITA' TRASVERSALI ED ALTRE PROGETTUALITA'</b>	<b>31 - 35</b>
<b>6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE</b>	<b>35 - 38</b>
<b>7. LE RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>38 - 39</b>

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) ha stabilito che, in relazione alle "esigenze di decentramento sul territorio e al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione", i Comitati regionali per le comunicazioni "sono funzionalmente" organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e ha demandato alle leggi regionali l'istituzione di tali Organismi, ai quali sono state attribuite anche le competenze svolte in precedenza dai comitati regionali radiotelevisivi.

Il legislatore regionale delle Marche ha istituito il Co.re.com. Marche con la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, disciplinandone composizione (l'organismo attualmente è composto da tre membri, tra i quali sono individuati un Presidente ed un Vicepresidente), organizzazione e funzionamento.

Anche il nuovo Statuto regionale (legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1) ha affidato alla Regione il compito di assicurare il funzionamento e l'indipendenza del Co.re.com..

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale istitutiva il 15

settembre di ogni anno il Co.re.com. Marche presenta alla Giunta e trasmette contestualmente all'Assemblea legislativa regionale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Agcom) per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

Tale previsione normativa trova esplicitazione anche nella Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni tra l'Agcom e il Co.re.com., sottoscritta il 19 dicembre 2017 ed ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2022 con la quale il Co.re.com. Marche è stato delegato all'esercizio delle funzioni specificamente indicate dall'articolo 5 della Convenzione stessa: ai sensi dell'articolo 6, infatti, il Co.re.com, si impegna, con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, a predisporre un programma di attività da trasmettere all'Autorità entro il 30 settembre di ogni anno.

Da ultimo, la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) che detta norme relative alla gestione amministrativa e contabile degli Organismi regionali di garanzia, fra i quali il Co.re.com., stabilisce alla lettera a) del comma 1) dell'articolo 4 che ciascun Organismo presenti all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo.

Importante precisare che, quale Organismo regionale di garanzia di governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio della

regione, il Co.re.com. indirizza la propria attività alla comunità regionale: cittadini, associazioni, imprese, operatori delle telecomunicazioni e sistema dei media locali.

Volendo declinare in sintesi l'attività dell'Organismo si può suddividere in:

- funzioni di garanzia per i cittadini e le imprese (risoluzione delle controversie tra i gestori dei servizi di telecomunicazione e gli utenti in ambito locale in termini di tentativo obbligatorio di conciliazione e di definizione nonché di adozione dei provvedimenti temporanei; esercizio del diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo locale);
- funzioni di controllo sul sistema regionale della comunicazione (verifica del rispetto della normativa in materia di comunicazione politica e della parità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisivi durante le campagne elettorali e referendarie nonché nel periodo ordinario; vigilanza sul rispetto da parte delle emittenti locali delle disposizioni vigenti in materia di garanzia dell'utenza e tutela dei minori, pluralismo politico-istituzionale e pluralismo socio-culturale, comunicazione commerciale e rispetto degli obblighi di programmazione; vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento sui sondaggi nei mezzi di comunicazione di massa; tenuta anagrafe degli operatori della comunicazione – R.O.C.);
- funzioni consultive e propositive in supporto alle decisioni regionali in materia di sistema delle comunicazioni (studi, analisi, monitoraggi, pareri e proposte in materia di comunicazione);
- funzioni di promozione e sostegno nell'ambito delle politiche regionali che interessano il mondo dei media (azioni di educazione ai media rivolte alle

giovani generazioni, contrasto del fenomeno del cyberbullismo e difesa della web reputation, azioni di sostegno del sistema della emittenza locale radiotelevisiva).

## **2. IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA**

Il presente documento di programmazione contiene, con riferimento al 2023, la descrizione delle attività ordinarie che il Co.re.com. è chiamato a svolgere nonché l'indicazione di quelle ritenute strategiche, in rapporto alle risorse umane e finanziarie disponibili.

Considerata la natura del Co.re.com., delineata dalla normativa, di “organo di consulenza e di gestione della Regione” e di “organo funzionale” dell'AGCOM, le medesime attività sono ricondotte ad una duplice tipologia: quella concernente le funzioni proprie e quella concernente le funzioni delegate dalla stessa AGCOM ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997.

Per ciascuna tipologia di funzione sono descritte le principali attività da svolgere.

Si tratta, invero, non soltanto di un adempimento formale, ma anche di uno strumento fondamentale per programmare l'impiego delle proprie risorse umane e finanziarie secondo obiettivi specifici miranti a risultati proficui.

La sua diffusione tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale consente, inoltre, di garantire la dovuta trasparenza sull'operato dell'Organismo di garanzia verso i cittadini, le organizzazioni sociali, le

imprese e le altre pubbliche amministrazioni oltre che di favorire lo scambio di comunicazioni e diffondere “best practices”.

Prima di passare in rassegna le singole attività di interesse è opportuno esplicitare la “ratio” che il Comitato ha seguito nel darsi il presente programma.

Nel 2023 il Comitato, con riferimento alle diverse funzioni istituzionali intende, da un lato, proseguire le azioni già avviate e dall’altro, intervenire con nuove progettualità.

In particolare, poi, le azioni programmate intendono raggiungere i seguenti specifici obiettivi:

1. avvicinare l'Organismo di garanzia al territorio ed alla società civile: da un lato, diffondendo in maniera capillare la conoscenza di tutta la sua attività e, dall’altro, migliorando l’accessibilità e la fruibilità dei suoi servizi, attraverso azioni e progetti da realizzare in un’ottica complessiva che interpreti la comunicazione – ambito di azione del Comitato – come una risorsa democratica, sociale, culturale ed economica per tutto il territorio delle Marche;
2. qualificare ulteriormente l’attività istituzionale svolta dalla struttura amministrativa di supporto, con particolare attenzione ad una delle funzioni di garanzia fondamentali che viene svolta quotidianamente dal Co.re.com. a beneficio dei cittadini e delle imprese delle Marche: la risoluzione delle controversie tra i gestori dei servizi di telecomunicazione e gli utenti in termini di tentativo obbligatorio di conciliazione e di definizione nonché di adozione dei provvedimenti temporanei;

3. intensificare il proprio intervento nel campo della tutela dei minori, sia nell'esercizio della funzione delegata di tutela e garanzia dell'utenza sia nello svolgimento della funzione propria attribuitagli dall'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia) attraverso iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
4. intraprendere nuove azioni rivolte alle differenti agenzie educative che quotidianamente si trovano a contatto con gli adolescenti, finalizzate a creare competenze nel riconoscimento delle fonti di notizie e di informazioni diffuse nei media classici e nei circuiti comunicativi della rete.

### **3. LE FUNZIONI PROPRIE E LE RELATIVE ATTIVITA'**

Le funzioni proprie che il Co.re.com. Marche svolge, come già detto, trovano fondamento sia nella legislazione nazionale sia in quella regionale.

Conferite dal legislatore nazionale sono le funzioni di:

- a) vigilanza e controllo della comunicazione politica, anche durante il periodo elettorale e referendario, per garantire a tutti i soggetti politici parità di accesso ai mezzi di informazione radio-televisiva locale, compreso il servizio pubblico locale posto in essere dalla testata giornalistica regionale RAI (legge 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”);
- b) vigilanza sulla comunicazione istituzionale nel periodo elettorale e referendario (legge 28/2000);
- c) istruttoria per l'utilizzo di spazi per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e relativi rimborsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali (legge 28/2000);
- d) accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico da parte di soggetti collettivi organizzati (legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”).

Le funzioni, invece, assegnate dal legislatore regionale sono essenzialmente quelle consultive e propositive elencate al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 8/2001 in base al cui disposto il Co.re.com. specificatamente:

- a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), punti 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n.249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), nonché sui bacini di utenza e sulla utilizzazione dei relativi piani;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 249/1997;
- c) esprime parere preventivo sul programma di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) e verifica l'utilizzo delle agevolazioni ivi previste;
- d) esprime parere sui piani di programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- e) esprime parere sulle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- g) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
- h) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle

convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

i) propone alla Regione iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla comunicazione radiotelevisiva;

j) formula proposte nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale.

k) assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca sui temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;

l) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

m) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato.

Infine, la più recente legge regionale in materia di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, ha attribuito al Co.re.com. ulteriori funzioni, da realizzarsi anche attraverso convenzioni o protocolli d'intesa con altre amministrazioni, centri studi, poli specialistici, università, scuole di vario ordine e grado e associazionismo del settore.

In questo ambito il Co.re.com:

- a) effettua indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;
- b) attua iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
- c) svolge campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia;
- d) svolge campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" (hate speech) e delle "false notizie" (fake news).

### **3.1 CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI**

Ai sensi della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) la Regione Marche sostiene l'informazione locale e promuove la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale erogando contributi alle emittenti locali ed ai soggetti editoriali.

I contributi sono concessi a soggetti, operanti in ambito regionale, che svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale in base ad un programma, con il quale sono individuati gli interventi da sostenere, presentato dalla Giunta all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Al Co.re.com. compete l'espressione di un parere preventivo sul programma e sui criteri stabiliti dalla Giunta prima dell'approvazione dello

stesso da parte dell'Assemblea legislativa regionale nonché la verifica sull'utilizzo delle agevolazioni previste nel programma.

Tra gli elementi di valutazione da sempre considerati (qualità dei palinsesti, spazio dedicato all'informazione locale, alle produzioni giornalistiche e di intrattenimento di qualità) è stato aggiunto negli ultimi anni l'avvenuta registrazione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) degli operatori richiedenti il contributo.

### **Obiettivi 2023.**

- Avanzare proposte di miglioramento della normativa regionale in materia, come azione che si inserisce nel più ampio ambito del lavoro a sostegno del sistema regionale della comunicazione attraverso la partecipazione attiva ad un eventuale tavolo tecnico da attivare.

### **3.2 PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA ED ISTITUZIONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DURANTE LE MEDESIME CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE**

Il Co.re.com. svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo in merito al rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e referendarie previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), e dalle

disposizioni contenute negli specifici provvedimenti che l'AGCOM e la Commissione parlamentare di vigilanza adottano in occasione di ogni singola consultazione elettorale o referendaria.

Più nel dettaglio, nel periodo delle competizioni elettorali o referendarie il Co.re.com. svolge i seguenti compiti:

- consulenza e informazione sia nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive sia a beneficio dei soggetti politici delle pubbliche amministrazioni sulla normativa vigente in materia;
- monitoraggio e controllo delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali e delle trasmissioni regionali della Rai per garantire equilibrio ed imparzialità nella comunicazione;
- vigilanza sulla comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni in ambito regionale;
- istruttoria su eventuali violazioni rilevate autonomamente o segnalate da soggetti esterni: contestazione di fatti al soggetto interessato, analisi delle controdeduzioni, convocazioni delle parti per analizzare ove opportuno proposta di sanzione/archiviazione all'AGCOM.

Nei periodi non interessati da campagna elettorale o referendaria, il Co.re.com. verifica il rispetto dei principi generali del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione prevista dal Codice di autoregolamentazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali e svolge comunque la su descritta istruttoria su eventuali violazioni.

### **Obiettivi 2023.**

- Aumentare le ore di trasmissione oggetto del monitoraggio d'ufficio;
- perfezionare il servizio di front office con i soggetti politici, le emittenti locali e le pubbliche amministrazioni, al fine di fornire chiarimenti sull'interpretazione della normativa vigente in materia;
- mantenere costantemente aggiornato il sito web istituzionale del Co.re.com. al fine di fornire alle emittenti ed ai soggetti politici interessati ogni utile informazione inerente la “par condicio” e la comunicazione istituzionale.

### **3.3 MESSA IN ONDA DEI MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI E RELATIVI RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI**

In occasione di consultazioni elettorali e referendarie, dalla data di ammissione delle candidature a quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti televisive e radiofoniche locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti (di seguito denominati MAG) per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo i criteri stabiliti dalla legge 28/2000 e dai regolamenti di competenza dell'AGCOM.

Le emittenti che si rendono disponibili alla messa in onda dei MAG hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato nella misura definita ogni

anno dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Co.re.com. svolge un ruolo di raccordo fra emittenti radiotelevisive locali, soggetti politici, AGCOM, Ministero dello Sviluppo Economico ed è titolare delle seguenti specifiche competenze gestionali: limitatamente alla procedura amministrativa relativa agli spazi riservati dalle emittenti radiofoniche e televisive locali ai soggetti politici per la messa in onda dei MAG e alla determinazione dell'entità di rimborsi riconosciuti alle emittenti per i MAG effettivamente trasmessi:

- raccoglie le disponibilità delle emittenti radiofoniche e televisive locali alla messa in onda dei MAG e le relative richieste dei soggetti politici;
- espleta la procedura di sorteggio per determinare l'ordine di uscita dei messaggi elettorali negli spazi-contenitore offerti dalle emittenti per le giornate di programmazione, all'interno dei propri palinsesti radiotelevisivi;
- assiste e dà consulenza ai soggetti politici, sia telefonicamente sia tramite posta elettronica, per il periodo interessato dalla campagna elettorale e referendaria;
- raccoglie le attestazioni sottoscritte congiuntamente dal soggetto politico e dall'emittente, circa la dichiarazione del numero degli spazi effettivamente utilizzati dai soggetti politici;
- verifica la validità e la completezza delle dichiarazioni suddette;

- determina l'entità dei rimborsi riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive locali per i MAG effettivamente trasmessi e li rendiconta, così, al MISE.

#### **Obiettivi 2023.**

- Perfezionare il servizio di front office con i soggetti politici e le emittenti radiofoniche e televisive locali per garantire l'assistenza necessaria nelle varie fasi del procedimento, in caso di eventuali consultazioni elettorali e/o referendarie.

### **3.4 ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) la RAI è tenuta a riservare determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, ai soggetti collettivi organizzati, individuati nella suddetta norma (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose), per l'esercizio del diritto ai programmi per l'accesso che consiste nella partecipazione alla programmazione regionale televisiva e radiofonica diffusa dalla stessa RAI attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti che possono essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri degli aventi diritto o con la collaborazione tecnica gratuita della RAI.

I requisiti e le modalità per la partecipazione alle trasmissioni sono disciplinati direttamente dal Co.re.com. sulla base del relativo Regolamento.

Al Co.re.com. competono l'istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dagli aventi diritto, l'ammissione o l'esclusione dai programmi dell'accesso, con l'approvazione dei piani quadrimestrali dei programmi da inserire nel palinsesto delle trasmissioni della sede regionale della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo nonché la vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla regolare esecuzione dei piani medesimi.

#### **Obiettivi 2023.**

Rinnovare il format dei programmi dell'accesso, partendo da una stretta sinergia tra il Co.re.com. Marche e la direzione della sede regionale Rai.

### **3.5 GLI INTERVENTI SULL'USO DEI MEDIA TRADIZIONALI E DEI NUOVI MEDIA NONCHE' IN AMBITO FORMATIVO SUI TEMI DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE A LIVELLO REGIONALE.**

Al Co.re.com. la legge regionale istitutiva attribuisce espressamente, tra le altre, il compito di assumere ogni iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca su temi e problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale (articolo 10, comma 2, lettera i)) mentre più recentemente dalla legge regionale 6 agosto 2018, n. 32 (Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la

prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia). sono state attribuite significative funzioni relative alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.

In particolare con quest'ultimo intervento il legislatore regionale ha affidato all'Organismo il compito di:

- effettuare indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;
- attuare iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;
- promuovere campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione, per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, nonché campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" e delle "false notizie".

### **Obiettivi 2023**

- Ideare e realizzare campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura del “restare informati attraverso la ricerca delle fonti”. A tal fine il Co.re.com. intende operare anche attraverso Convenzioni con altre Amministrazioni, Università e Scuole di vario ordine e grado e realizzare:
  - a) presso le scuole dell'infanzia e primarie, il progetto “Il gioco dell'oca” consistente in dei laboratori nei quali i bambini potranno dare sfogo alle proprie libertà creative attraverso la pittura di forme e figure;
  - b) presso le scuole secondarie, di primo e secondo grado, il progetto

- “informa giochi” che, partendo dalle osservazioni personali dei ragazzi sui differenti più utilizzati giochi in rete, attivi un dibattito, alla presenza di esperti nel settore, teso a rendere palesi i rischi nascosti;
- c) un progetto che vede come destinatari i docenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli altri attori delle agenzie educative che oggi hanno contatto sistematico con gli adolescenti con l’obiettivo di rendere i moderni educatori soggetti capaci di sapere identificare le fonti di notizie e di informazioni diffuse, sia nei media classici, sia nei circuiti comunicativi della rete. Tale progettualità si sostanzia in un ciclo di incontri frontali che intrecciano conversazioni teoriche e prove pratiche di decifrazione delle fonti: le prove pratiche, in particolare, costituiscono un’esperienza inedita di decifrazione delle fonti, specie per quanto concerne le fonti nel campo dell’on-line;
- ideare e realizzare campagne di sensibilizzazione, informazione ed educazione contro il fenomeno delle "false notizie" (fake news); in particolare, si intende approfondire la tematica del “vero/falso”, già sviluppata con la progettualità per il 2022, attraverso interviste dedicate da diffondere adeguatamente a personaggi che “orbitano” nel settore (es. ingegneri informatici, verificatori sull’attendibilità delle notizie, scrittori di libri, etc.).

#### **4. LE FUNZIONI DELEGATE E LE RELATIVE ATTIVITA’**

Le attività delegate rappresentano ancora oggi per il Co.re.com. Marche la parte preminente del proprio lavoro.

La relativa disciplina è contenuta in apposite Convenzioni, stipulate con AGCOM dal Presidente della Giunta regionale, dal Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e dal Presidente del Co.re.com., in attuazione di Accordi quadro sottoscritti tra la stessa AGCOM, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle medesime Regioni e Province autonome.

L'ultimo Accordo quadro è stato stipulato il 21 novembre 2017 e la conseguente Convenzione, sottoscritta il 19 dicembre 2017, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Tale Convenzione delega al Co.re.com. l'esercizio delle seguenti funzioni:

- tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'AGCOM e dalle istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
- svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio;
- definizione delle controversie tra gestori dei servizi di comunicazioni elettroniche ed utenti, con esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell'Unione europea;
- vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività

radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi;

- vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici;
- gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli operatori di comunicazione, compreso lo svolgimento dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni, nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

Le funzioni delegate devono essere esercitate dal Co.re.com. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabilite dall'AGCOM, anche attraverso linee guida ed atti di indirizzo.

#### **4.1 LA TUTELA E LA GARANZIA DELL'UTENZA**

Rientra tra le funzioni delegate dall'AGCOM quella concernente la tutela e la garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, da realizzare attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media.

La funzione deve essere esercitata nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'AGCOM, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata degli stessi minori sul territorio regionale.

## **Obiettivi 2023**

- integrare l'attività svolta nell'esercizio delle funzioni proprie in materia di media education con azioni volte alla tutela e a garanzia dei minori.

## **4.2 L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RETTIFICA CON RIFERIMENTO AL SETTORE RADIOTELEVISIVO LOCALE**

Il diritto di rettifica consiste nella possibilità che hanno tutti i cittadini di cui siano state pubblicate immagini lesive della loro dignità o reputazione o a cui vengano attribuiti atti o dichiarazioni non corrispondenti al vero, di richiedere la pubblicazione di proprie dichiarazioni di rettifica in condizioni paritarie rispetto alle notizie oggetto stesso della replica.

Letteralmente ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208: "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché quest'ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali".

La competenza del Co.re.com. riguarda soltanto il settore radiotelevisivo regionale e non la carta stampata e non è oggetto di particolari azioni per l'anno 2023.

Se la rettifica non viene effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi, l'interessato può trasmettere la richiesta, unitamente a copia dell'istanza inviata all'emittente radiotelevisiva, al Co.re.com. Marche.

Fatta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente radiofonica o televisiva locale o la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ritiene che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Co.re.com., che si pronuncia nel termine di cinque giorni.

Se la richiesta di rettifica è fondata, il Co.re.com. invia la pronuncia all'emittente, la quale deve trasmettere la rettifica entro le ventiquattro ore successive.

Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'emittente, il Co.re.com. trasmette la relativa documentazione all'AGCOM per i conseguenti provvedimenti.

Anche per il 2023 si può presumere che l'attività concernente le rettifiche sarà marginale in termini quantitativi.

#### **4.3 LA VIGILANZA SUL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI NEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA DIFFUSI IN**

## **AMBITO LOCALE.**

Questa funzione delegata concerne la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi (d'opinione, politici ed elettorali) sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale e prevede, quindi, il controllo sull'universo delle rilevazioni demoscopiche sia durante sia al di fuori del periodo elettorale.

Essa prevede la verifica sulla completezza e correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi pubblicati attraverso il monitoraggio effettuato d'ufficio e sulla base di segnalazioni da parte di utenti, associazioni ed organizzazioni, nonché la verifica della contestualità fra la diffusione dei risultati, l'invio dei documenti all'AGCOM.

I sondaggi oggetto di vigilanza da parte dei Co.re.com. sono quelli diffusi dalle emittenti radiotelevisive locali, dai quotidiani e dai periodici locali mentre i sondaggi diffusi su internet sono, invece, di esclusiva competenza dell'AGCOM, in quanto equiparati ai sondaggi diffusi in ambito nazionale.

### **Obiettivi 2023**

- continuare a monitorare i sondaggi realizzati dalle testate giornalistiche di stampa locali utilizzando la rassegna stampa giornaliera dell'Assemblea legislativa regionale nonché i sondaggi diffusi dalle emittenti televisive locali nei periodi individuati per lo svolgimento del monitoraggio d'ufficio.

#### **4.4 IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE ED UTENTI.**

Le attività concernenti il tentativo di conciliazione e la definizione delle controversie tra operatori della comunicazione ed utenti costituiscono la parte preminente dell'ordinario lavoro del Co.re.com..

Tali attività hanno un diretto impatto all'esterno, sia per la rilevanza che progressivamente hanno assunto le comunicazioni, sia per le problematiche che gli utenti incontrano nella fruizione dei servizi di comunicazioni elettroniche.

A far data dal 23 luglio 2018 le istanze di conciliazione e di definizione nonché di provvedimento temporaneo, sono presentate e gestite attraverso la piattaforma ConciliaWeb, la piattaforma telematica messa a disposizione da AGCOM. La relativa disciplina è contenuta nel "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" (adottato dall'AGCOM con la delibera n. 203/18/CONS e da ultimo modificato con la delibera n. 390/21/CONS) e nel rispettivo regolamento applicativo (delibera n. 339/18/CONS, modificata dalla delibera n. 670/20/CONS).

Con l'istanza di conciliazione gli utenti e gli operatori di comunicazione elettronica che hanno una controversia tra loro si rivolgono al Co.re.com., al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi.

Il tentativo di conciliazione è obbligatorio prima di ricorrere alla giustizia ordinaria ed il verbale di conciliazione ha valore esecutivo.

L'istanza di definizione, invece, può essere presentata dal soggetto interessato nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo o, in caso di conclusione parziale, per i punti ancora controversi. Il responsabile del procedimento, se lo ritiene opportuno ai fini dell'istruttoria, convoca le parti per l'udienza di discussione, nel corso della quale può essere esperito un ulteriore tentativo di raggiungere un accordo tra le parti. Se le parti non raggiungono un accordo in udienza di discussione o non intervengono rinunce od accordi transattivi, la controversia viene decisa dal Co.re.com..

La medesima decisione, vincolante per le parti, è adottata dal dirigente del Co.re.com. nel caso di controversie di valore non eccedente i 500,00 euro, anche se la decisione può essere comunque rimessa al Comitato in caso di controversie di modesta entità, ma di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica.

L'utente, contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione oppure nel corso della relativa procedura o dell'eventuale procedura di definizione, può chiedere al Co.re.com. l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità della fruizione del servizio sospeso dal gestore.

La relativa procedura, che riveste carattere di urgenza, richiede elevate competenze tecniche, connesse ad una complessa attività istruttoria, di analisi documentale, di monitoraggio degli adempimenti a carico degli operatori e di segnalazioni all'AGCOM, in caso di inottemperanza rispetto al procedimento adottato, nonché di informazione agli utenti.

## **Obiettivi 2023**

- continuare a garantire un'efficiente gestione delle controversie e l'assistenza agli utenti deboli in particolar modo;
- continuare a verificare il grado di soddisfazione dell'utenza attraverso specifici questionari, prioritariamente in forma digitale.

## **4.5 VIGILANZA SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' RADIOTELEVISIVA LOCALE, INCLUSA LA TUTELA DEL PLURALISMO, MEDIANTE IL MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI DELL'EMITTENZA LOCALE**

L'attività di vigilanza comprende, sia la fase di monitoraggio delle trasmissioni e di verifica della conformità alla normativa che regola l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva, sia la fase eventuale dell'avvio delle istruttorie finalizzate all'irrogazione di sanzioni da parte dell'AGCOM in caso di violazione accertata della normativa vigente.

L'attività di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale è di per sé caratterizzata da un'elevata onerosità, sia in termini di impiego di risorse finanziarie che di impegno di risorse umane e riguarda quattro ambiti di vigilanza:

- obblighi di programmazione;
- comunicazione commerciale audiovisiva;
- pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale;

- garanzia dell'utenza inclusa la tutela dei minori

Per ciascuna di queste aree tematiche il Co.re.com. verifica il rispetto delle previsioni di legge da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi operanti nelle Marche, anche attraverso un campionamento annuale nel pieno rispetto delle linee guida approvate dall'Autorità nazionale.

### **Obiettivi 2023**

- intensificare il proprio impegno nell'attività di monitoraggio, anche prevedendo più verifiche a campione nel corso dell'anno. In merito è importante ricordare che nell'anno in corso si è intervenuti con una manutenzione straordinaria della stazione di monitoraggio ormai in disuso da tre anni, il che consentirà di fare affidamento su registrazioni delle trasmissioni attuate in house.

## **4.6 GESTIONE DEGLI OPERATORI NELL'AMBITO DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE (ROC)**

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito denominato ROC), istituito con legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) costituisce l'anagrafe degli operatori di comunicazione. E' gestito sulla base delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione" adottato dall'AGCOM con delibera n. 666/08/CONS come da ultima

modificata dalla delibera 200/2021/CONS (di seguito denominato regolamento).

Scopo del ROC è di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari delle imprese, nonché quello di consentire l'applicazione delle norme sulla limitazione delle concentrazioni editoriali, a tutela del pluralismo e della concorrenza.

Inoltre l'iscrizione al ROC costituisce un pre-requisito per l'accesso a benefici per le attività editoriali previsti da leggi nazionali ed è obbligatoria per i seguenti soggetti: a) operatori di rete; b) fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; c) fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato; d) soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione; e) imprese concessionarie di pubblicità; f) imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi; g) agenzie di stampa a carattere nazionale; h) editori di giornali quotidiani, periodici o riviste; i) soggetti esercenti l'editoria elettronica; l) imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica; k) operatori economici esercenti l'attività di call center; l) soggetti che usano indirettamente riserve nazionali di numerazione; m) fornitori di servizi di intermediazione online; n) fornitori di motori di ricerca online.

Il Co.re.com. Marche svolge i compiti relativi alla tenuta e all'aggiornamento del ROC con riferimento ai soggetti aventi l'obbligo di iscrizione con sede legale sul territorio marchigiano.

Il Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato, fornito dall'AGCOM in cui, ad ogni soggetto iscritto, in ragione del codice fiscale, è attribuito un univoco numero di posizione progressivo.

Le attività di gestione del ROC di competenza del Co.re.com., ai sensi del Regolamento citato, comprendono:

- l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione mediante la verifica dei requisiti richiesti;
- l'aggiornamento del Registro mediante la gestione delle numerose informazioni fornite da tutti i soggetti tenuti all'iscrizione;
- il rilascio delle certificazioni di iscrizione al Registro;
- l'attività di controllo annuale delle posizioni dei soggetti iscritti, con eventuale cancellazione delle imprese non più in possesso dei requisiti di legge.

L'attività di gestione del ROC comporta a favore degli operatori della comunicazione del territorio regionale attività che si intensifica in particolare durante il periodo in cui gli operatori sono chiamati ad effettuare la prescritta comunicazione annuale (31 luglio di ciascun anno).

### **Obiettivi 2023**

- elaborare, in conseguenza del refarming che ha totalmente modificato, in pochi mesi, il panorama dell'emittenza televisiva locale, un format riportante i fornitori di servizi di media audiovisivi locali (FSMA) con le relative assegnazioni LCN, con l'indicazione di quelli che hanno beneficiato di contributi in virtù di leggi nazionali o regionali, di quelli aventi sede legale all'interno della Regione Marche e di quelli invece

aventi sede fuori Regione, della tipologia di emittente (commerciale/comunitaria/radio-tv) nonché del relativo ambito di diffusione.

Tale ricognizione sarà pubblicata sul sito web istituzionale del Co.re.com. Marche ([www.Co.re.com..marche.it](http://www.Co.re.com..marche.it) nell'apposita sezione "ROC in cifre").

- attuare una campagna di sensibilizzazione, sia attraverso solleciti nei confronti dei singoli operatori di comunicazione iscritti al ROC, sia mediante la pubblicazione di specifico avviso sul sito web istituzionale del Co.re.com., affinché gli stessi procedano ad inviare la comunicazione annuale telematica al ROC con le modalità previste dall'articolo 13 del Regolamento.

## **5. LE ATTIVITA' TRASVERSALI LE ALTRE PROGETTUALITA'**

### **5.1 RAPPORTI CON IL SISTEMA REGIONALE DELL'INFORMAZIONE**

Il settore delle comunicazioni, ambito di azione del Comitato, è una risorsa democratica, sociale, culturale ed anche economica per tutto il territorio delle Marche in quanto costituisce anche un volano importante per l'economia e le imprese che sono parte integrante di esso (produce occupazione e ha una ricaduta consistente in termini di profitti).

Il Co.re.com., nella precedente legislatura, si è fatto promotore, in stretta collaborazione con la Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale di un "tavolo dell'emittenza locale" in cui confrontarsi con gli operatori sui gravi

problemi che affliggono il settore, non ultimo quello di una profonda crisi economica.

### **Obiettivi 2023**

- acquisire una specifica ed aggiornata conoscenza dei fenomeni e dei problemi relativi alle comunicazioni nelle Marche anche attraverso gli operatori e gli organi istituzionali.

## **5.2 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

La comunicazione istituzionale ha come obiettivo quello di stabilire relazioni di qualità tra il Co.re.com. Marche e la comunità territoriale di competenza con cui si relaziona per conseguire notorietà sociale e far conoscere all'esterno i servizi che vengono svolti a beneficio della medesima comunità (soprattutto quelli che hanno un impatto diretto sulle persone, sulle famiglie e sulle imprese) ed immagine pubblica adeguata ai fini ed alle attività dell'Organismo; permette inoltre di dialogare con cittadini e rilevare facilmente i loro bisogni ed il loro gradimento dei servizi offerti.

### **Obiettivi 2023**

- potenziare la diffusione delle azioni e delle iniziative intraprese dal Co.re.com., sia attraverso una maggiore presenza dei componenti sul territorio, sia grazie al complessivo aggiornamento del sito web istituzionale, riqualficato per design, per i contenuti e l'utilizzo dei profili social;

- rinnovare completamente, come già detto, il sito web istituzionale Co.re.com., in modo che il contenuto di ciascuna sezione fornisca informazioni mirate e facilmente consultabili per ciascun servizio e si raggiunga una modalità “user friendly”;
- incrementare, anche attraverso l'utilizzo dei canali social, la diffusione delle informazioni dell'attività del Co.re.com. al fine di garantire una maggiore veicolazione di iniziative e progetti.

### **5.3 COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI CO.RE.COM., LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ALTRI ORGANISMI**

Lo scambio di esperienze, il confronto ed il raccordo collaborativo con i Comitati delle altre regioni italiane è il metodo adottabile per realizzare con maggior efficacia nuovi progetti ed azioni comuni e per sviluppare progetti ed azioni già in essere.

Parallelamente, anche la collaborazione con Istituzioni e organismi di ricerca, pubblici e privati, che agiscono nel settore delle comunicazioni elettroniche e di quello dell'informazione radiotelevisiva rappresenta un ottimo strumento per accrescere le conoscenze del comparto, nel quale il Co.re.com. svolge il proprio ruolo, e per garantire più incisività alle proprie azioni.

#### **Obiettivi 2023**

- nel rispetto delle norme amministrative e contabili in materia, instaurare collaborazioni con Università e Istituzioni pubbliche e private,

finalizzate da un lato allo scambio di esperienze formative e dall'altro alla richiesta di supporto per elaborare analisi e porre in essere indagini sui diversi temi che riguardano le materie di competenza del Co.re.com.

#### **5.4 COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CO.RE.COM.**

Parimenti anche il confronto che scaturisce attraverso la partecipazione al Coordinamento nazionale dei Co.re.com. è un valore aggiunto che caratterizza il Sistema Co.re.com. per l'elaborazione di iniziative e proposte comuni.

##### **Obiettivi 2023**

- continuare la collaborazione, il confronto sulle problematiche inerenti allo svolgimento delle funzioni sia proprie che delegate, lo scambio di “best practices”, la circolazione di modelli organizzativi e protocolli operativi nei diversi ambiti di competenza dei Comitati.

#### **5.5 CONVEGNI, SEMINARI ED INIZIATIVE VARIE**

Realizzare, eventi propri nel perseguire le medesime finalità.

L'organizzazione di convegni, seminari e la partecipazione ad iniziative varie promosse dagli altri consente da un lato di coadiuvare le azioni messe in campo nell'esercizio delle proprie funzioni e dall'altro di far diffondere i risultati raggiunti negli ambiti di competenza.

## **Obiettivi 2023**

- intensificare la presenza di componenti del Comitato in progettualità ed iniziative realizzate da Organismi regionali di garanzia, da altre istituzioni regionali o del mondo del terzo settore negli ambiti di competenza.

## **5.6 I RAPPORTI CON IL SISTEMA REGIONALE DELL'INFORMAZIONE E DELL'EMITTENZA LOCALE**

Nel 2023 il Co.re.com. intende avviare un'attività di audizione degli operatori della comunicazione, allo scopo di costruire una rete di relazioni e di scambio di informazioni utili a conoscere i problemi dei singoli comparti del settore nelle Marche, con particolare riguardo agli effetti del passaggio al 5G e alla conseguente limitazione relativa allo spettro radio europeo (Radio Spectrum Policy Programme – RSPP).

## **6. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE**

Nell'attuale legislazione, la struttura amministrativa di supporto al Co.re.com. dopo l'iniziale fase di separazione gestionale è stata mantenuta unificata con quella degli altri due Organismi regionali di garanzia operanti presso il Consiglio regionale: il Garante regionale dei diritti della persona e la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

In particolare l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, con propria deliberazione n. 63/22 del 23 marzo 2021, ha

adottato il nuovo atto di organizzazione degli uffici dell'Assemblea legislativa regionale, prevedendo un Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" quale struttura avente il compito di fornire il supporto organizzativo per lo svolgimento delle funzioni degli Organismi nonché la gestione del Centro di documentazione e della Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale.

Fermo restando il potere di indirizzo proprio di ciascuna Autorità di garanzia, il Servizio in particolare provvede ad assicurare la migliore gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate nonché la consulenza e l'assistenza per lo svolgimento delle funzioni previste e dei compiti assegnati da ciascuna legge istitutiva ai predetti Organismi.

In particolare, il Servizio svolge, per la Posizione di funzione "Co.re.com." le seguenti funzioni:

- assistenza giuridico-amministrativa al Comitato regionale per le comunicazioni;
- supporto organizzativo per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Comitato, verbalizzazione e attuazione delle decisioni assunte;
- collaborazione allo svolgimento delle funzioni proprie previste dalla legge regionale istitutiva;
- collaborazione allo svolgimento delle funzioni delegate da AGCOM, così come individuate nella Convenzione già citata;
- promozione delle attività del CORECOM.

A tutt'oggi nell'ambito del Servizio "Supporto agli organismi regionali di garanzia" sono state istituite tre posizioni organizzative: "Conciliazioni", "Definizioni delle controversie e programmi per l'accesso" e "Segreteria

del Co.re.com."

Le risorse umane assegnate al Co.re.com. hanno subito una costante riduzione nel corso degli ultimi anni.

Secondo la rilevazione attuale sono assegnati al Co.re.com. otto dipendenti: una di categoria B, tre di categoria C e quattro di categoria D. Nel 2022 una unità di personale assegnata all'ufficio definizioni è stata collocata in quiescenza, mentre un'altra assegnata all'ufficio conciliazioni, lo sarà nel corso dei prossimi mesi; per una terza unità che attualmente ricopre l'incarico di posizione organizzativa conciliazioni è previsto il collocamento in quiescenza nel corso del 2023.

Alla riduzione di personale, d'altra parte, si è affiancato un significativo incremento dei carichi di lavoro: si prevede, in particolare, un incremento del numero dei procedimenti di conciliazione e di definizione attivati dagli utenti.

Come già detto, sono state, inoltre, affidate al Co.re.com. nuove funzioni, come quelle in materia di bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia.

Al di là del tentativo di recuperare efficienza ottimizzando le risorse e di puntare sulla qualità, è imprescindibile, quindi, il potenziamento della struttura, almeno con due unità di categoria D, di cui una da destinare alle funzioni di conciliatore e l'altra ad attività trasversali, come gli adempimenti in materia contrattuale, di trasparenza e di tutela dei dati personali.

A tale riguardo, sia per la natura altamente specialistica delle attività, che sono caratterizzate anche da una rapida evoluzione, sia per evitare forme di precariato, la scelta esclusiva è quella di ricorrere a personale interno; non appare opportuno, invece, ricorrere ad esternalizzazioni, neppure in via transitoria, tanto più in riferimento all'esercizio di funzioni delegate. L'attenzione alle risorse umane è ancora più necessaria in considerazione del fatto che gran parte delle attività, a differenza di quelle tipiche dell'Assemblea legislativa regionale, si svolge a diretto contatto con gli utenti.

Il potenziamento qualitativo, invece, sarà assicurato prevalentemente attraverso le attività formative, organizzate e gestite dall'AGCOM.

## **7. RISORSE FINANZIARIE**

L'ammontare delle risorse assegnate dall'AGCOM al Co.re.com. Marche per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni delegate è confermato anche per l'anno 2023 nell'importo stabilito dall'articolo 7 della Convenzione già citata per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni.

Quanto, poi, all'ammontare delle risorse finanziarie richieste per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni proprie esso è stimato in euro 100.000,00: ad oggi non vi è, rispetto ad esso, certezza giuridica in quanto ancora non approvato il bilancio di previsione

finanziaria dell'Assemblea legislativa regionale.

TABELLA RISORSE FINANZIARIE

Fondi trasferiti dal Consiglio per le funzioni proprie	100.000,00
Fondi trasferiti da Agcom per le funzioni delegate	115.696,00
Totale	215.696,00